

**MANUALE  
PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA  
NAZIONALE PROFESSIONISTI  
E CONDIZIONI PER LA PERMANENZA NEL  
CAMPIONATO PROFESSIONISTICO 2025/2026**

**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

## INDICE

### CAPITOLO A

I criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale Professionisti e le condizioni per la permanenza nel campionato professionistico nel corso della Stagione Sportiva 2025/2026.

Sezione 1: Criteri legali ed economico-finanziari.

---

Sezione 2: Criteri organizzativi di controllo dei bilanci.

---

Sezione 3: Criteri infrastrutturali.

---

Sezione 4: Criteri Sportivi.

---

Sezione 5: Criteri per l'organizzazione societaria di base.

---

### CAPITOLO B

Il procedimento per l'ottenimento della Licenza Nazionale.

Sezione 6: Domanda per la concessione della Licenza Nazionale: i documenti da allegare:

6.2.1 Budget

6.2.2 Indici

6.2.3 Bilancio

6.2.4 Stipendi e contributi

6.2.5 Altri debiti verso Erario ed Inps

6.2.6 Impianto Sportivo

6.2.7 Impegni sportivi

---

Sezione 7: Procedura di concessione delle Licenze Nazionali da parte del Consiglio federale.

---

Sezione 8: Ricorso avverso alla mancata concessione della Licenza Nazionale.

---

### CAPITOLO C

Obblighi a seguito della concessione delle Licenze Nazionali.

Sezione 9: Obblighi a carico delle Società sportive professionistiche dopo aver ottenuto la Licenza Nazionale.

---

Sezione 10: Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione

della Licenza. I controlli periodici della Com.Te.C. e della LBA nel corso della Stagione Sportiva 2025/2026.

---

Sezione 11: Controlli da parte della LBA, della Com.Te.C. e della commissione Impianti. Sanzioni.

---

---

## **CAPITOLO D**

Definizioni e Allegati.

Sezione 12: Definizioni.

---

Sezione 13: Allegati.

---

---

## CAPITOLO A

I CRITERI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER OTTENERE LA LICENZA NAZIONALE PROFESSIONISTI E LE CONDIZIONI PER LA PERMANENZA NEL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.

---

---

**Sezione 1****CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

---

- 1.1 Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono depositare nel Cloud federale entro il termine del **31 maggio 2025** la documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni di carattere economico finanziario. In particolare:
- 1.1.1 aver depositato la domanda di concessione della Licenza Nazionale (**Allegato 1**) e sottoscritto da parte del Legale rappresentante la clausola compromissoria contenuta nella stessa;
- 1.1.2 avere depositato un budget di cassa idoneo a coprire interamente le uscite finanziarie previste per la stagione **2025/2026**. Il relativo prospetto, nei termini infra specificati, dovrà contenere entrate finanziarie per ricavi per un importo non inferiore a Euro 2.500.000,00. In tale soglia possono rientrare anche la previsione di eventuali versamenti a fondo perduto da parte dei soci. Di queste entrate finanziarie non inferiori a Euro 2.500.000,00, almeno **750.000,00** Euro dovranno riferirsi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità, che dovranno essere oggetto di deposito secondo le disposizioni riportate **alla Sezione 6, articolo 6.2.1.2;**
- 1.1.3 avere rispettato le seguenti condizioni, come precisate nel rispettivo Regolamento Esecutivo della LBA, inoltrando idonea documentazione alla LBA attestante:
- a) forma giuridica di Società per azioni o Società a responsabilità limitata;
  - b) atto costitutivo conforme all'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
  - c) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione, nonché dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e che per tale loro rilevanza sono soggetti alla giustizia federale;
  - d) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori della Società;
  - e) versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea della LBA;
  - f) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della LBA, dell'importo pari a Euro 250.000,00, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una Stagione Sportiva e scadenza al **15 luglio 2026** ;
  - g) eventuale fideiussione integrativa in caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di euro 750.000,00 rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo

Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una Stagione Sportiva e scadenza pari a quella di cui alla precedente lettera f). L'importo della fideiussione integrativa sarà comunicato direttamente dalla Com.Te.C. alla Società Sportiva interessata entro il termine previsto alla **Sezione 7, articolo 7.4;**

- 1.1.4 avere approvato il bilancio chiuso al **30 giugno 2024** per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale, o al **31 dicembre 2023** per le Società Sportive che chiudono il bilancio nell'anno solare;
- 1.1.5 avere depositato copia dei contratti (sulla base del contratto-tipo previsto dall'Accordo Collettivo) relativi ad acquisizioni delle prestazioni dei giocatori intervenute prima del **30 giugno 2025**, unitamente a tutti gli ulteriori contratti con i giocatori, allenatori e altri lavoratori sportivi, purché tesserati, anche se stipulati da Società terze controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. con le, o dalle, Società Sportive, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2021;
- 1.1.6 Avere depositato un rapporto Ricavi/Indebitamento al **31 marzo 2025** con quoziente non inferiore a **1,8**.  
Si precisa inoltre che ai fini del calcolo del parametro:
- per le Società che hanno aderito ad eventuali rateizzazioni previste dalla disposizioni legislative ( *avvisi bonari*, transazioni, *definizione agevolata ex art. 1 commi 231 e 252 legge n. 197/22 (rottamazione quater)* ai fini del calcolo del debito verso Erario e Enti previdenziali oggetto di dilazione potranno inserire il totale degli importi delle rate aventi scadenza fino alla data del 31 marzo **2026**, depositando idonea attestazione di adesione inviata all'INPS e/o all'agenzia delle Entrate e/o riscossione competente;
  - i debiti verso tesserati alla data del 31 marzo dovranno essere comprensivi degli importi emessi dai lodi arbitrali, ivi compresi quelli resi dalla CPCA Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la LBA, sia dal Tribunale Internazionale della FIBA - BAT, nonché dai provvedimenti di ingiunzione emessi dalla CVA, e resi esecutivi alla data del 30 giugno **2025**;
- 1.1.7 di aver depositato un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante al 31 marzo **2025** con un coefficiente non inferiore a **0,5**;
- 1.1.8 di aver depositato un rapporto Costo del Lavoro/Valore della Produzione al 31 marzo **2025** con un coefficiente non superiore a **0,85**;

- 1.1.9 di avere assolto fino alla mensilità di **aprile 2025** compresa, ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, in forza di accordi depositati presso la lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì una idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal revisore legale dei conti o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico e corredata da idonee liberatorie rilasciate da atleti e allenatori attestanti tale adempimento. Si precisa che in pendenza di contenziosi verranno considerati comunque come obblighi scaduti verso tesserati anche gli importi riferiti a lodi arbitrali resi esecutivi alla data del **30 giugno 2025**, ivi compresi quelli resi dalla CPCA Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la LBA, sia dal Tribunale Internazionale della FIBA - BAT, nonché dai provvedimenti di ingiunzione resi dalla CVA, aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del **30 aprile 2025**;
- 1.1.10 di avere assolto al pagamento degli emolumenti fino alla mensilità di **aprile 2025** compresa, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, per le figure di seguito riportate: Medico Responsabile Sanitario, Fisioterapista prima squadra, Preparatori atletici prima squadra, Dirigente Responsabile della Gestione, Direttore Sportivo, Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabile della comunicazione, Responsabile Marketing/Commerciale, Delegato per la gestione dell'evento, Responsabile del settore giovanile, Team Manager, Ticketing Manager, depositando una idonea autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal revisore legale dei conti o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico;
- 1.1.11 di aver comunque adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi:
- a) le eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi emessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali anche a favore delle Società affiliate alla FIP;
  - b) il pagamento del saldo finale della scheda contabile per la Stagione Sportiva **2024/2025** e il pagamento della prima rata relativa alla Stagione Sportiva **2025/2026** entro il termine perentorio del **7 luglio 2025**. Quest'ultima viene determinata nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società Sportive di successiva pubblicazione;
- 1.1.12 di aver assolto, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per (IRPEF) e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (INPS) relativi agli emolumenti riferiti fino alla mensilità di **aprile 2025** compresa, depositando altresì una idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal revisore legale dei conti o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico attestante tale adempimento nonché Il Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC – On Line) in corso di validità ad una data non inferiore al **31 maggio 2025**.

In caso di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, le Società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o rateazione, ed assolvere al pagamento delle rate scadute al **31 maggio 2025**. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le Società devono depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi le Società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi e dei contributi previdenziali.

- 1.1.13 aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per IRES, IRAP, IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni **2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 2022 e 2023** depositando altresì una idonea dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società e dal revisore legale dei conti o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico attestante tale adempimento.

In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di rateazione con l'Agenzia delle Entrate e/o Agenzia delle Entrate/Riscossione le Società devono depositare i medesimi atti di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, ed assolvere al pagamento delle rate scadute al **31 maggio 2025**. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le Società devono depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi le Società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, finché non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi.



1.1.14 Aver depositato presso la Com.Te.C. copia della situazione economico/patrimoniale intermedia alla data 31 marzo 2025 dalla quale si evince che non sussistono le condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 cod. civ. così come risultante dal medesimo documento e dall'attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale. La situazione patrimoniale intermedia deve essere inoltre approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione del soggetto incaricato della revisione ("**limited review**").

Sono fatte salve le disposizioni di cui al disciplinato "articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) come modificato dall'art.1, comma 266 l. n. 178/2020 e la perdita di cui all'art.3 comma 1 ter del DL N .228/2021, nonché le successive modifiche inserite nel D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, cd Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49".

Le Società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, entro il termine perentorio del 07 luglio 2025, depositando presso la Com.Te.C., ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

1.1.15 di aver assunto l'impegno di dare accesso alla LBA alle proprie *library* di immagini ovvero di autorizzare la LBA ad utilizzare le *library*, proprie e delle Società Sportive, ai fini della conservazione delle immagini di archivio nelle *library* medesime, anche al fine di adempiere per la Stagione Sportiva 2025/2026 e le Stagioni Sportive successive alle obbligazioni da quest'ultima assunte con soggetti terzi (**Allegato 16**).

---

## Sezione 2

### CRITERI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO DEI BILANCI

---

2.1 Ciascuna Società Sportiva si uniforma alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, con i relativi adempimenti e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla certificazione dei bilanci, ciascuna Società Sportiva deve inoltre scegliere quale ente certificatore un Revisore legale. Laddove la Società Sportiva sia sottoposta a direzione e controllo nell'ambito di un gruppo societario a sua volta oggetto di certificazione del bilancio, è consentito che la Società Sportiva individui l'ente certificatore nel Revisore legale della capogruppo (ovvero in quella delle Società dei propri azionisti), anche in assenza dei requisiti sopra indicati. L'attività di certificazione non può essere svolta dal collegio sindacale.

La situazione economica patrimoniale riferita alla data del 31 marzo di ogni anno come previsto dal presente Manuale alla **Sezione 6, articolo 6.2.3**, deve essere sottoposta alla revisione di un Revisore legale per il rilascio di una "*limited review*".

Il Revisore legale nominato dall'assemblea dei soci della Società Sportiva deve rispettare i requisiti di indipendenza nei confronti della stessa Società Sportiva.

Le Società Sportive neopromosse, che eventualmente non avessero già attiva la procedura di cui al citato decreto o che non abbiano ancora scelto l'ente certificatore, devono provvedere, nell'attivazione della procedura di cui al citato decreto e alla nomina del Revisore legale, entro e non oltre il **30 settembre 2025**.

---

### Sezione 3

#### CRITERI INFRASTRUTTURALI

---

- 3.1 Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono disporre di un Impianto Sportivo che rispetti la condizione prevista al **successivo paragrafo 4.4.** (che costituisce condizione necessaria per l'ottenimento della Licenza Nazionale) ed essere idoneo ai requisiti qui di seguito indicati.
- 3.2 Le Società Sportive devono, entro il termine del 30 giugno della Stagione Sportiva Precedente, depositare presso la "*Commissione Impianti Sportivi della FIP*" ("*CIS*") la documentazione comprovante:
- la proprietà Impianto Sportivo ovvero il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'Impianto Sportivo, comprovante la disponibilità fino al termine della Stagione Sportiva **2025/2026** o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima Stagione Sportiva;
  - la licenza di cui all'art.68 del TULPS del suddetto Impianto Sportivo, valida almeno fino al termine della Stagione Sportiva **2025/2026**;
  - le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art.80 del TULPS, l'agibilità in relazione alla capienza ammessa del suddetto Impianto Sportivo. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'Impianto Sportivo antecedenti il termine della Stagione Sportiva **2025/2026**.
- 3.3 La Società Sportiva, nel caso in cui intenda trasferire la propria attività in Comune diverso dalla propria sede per mancanza di un adeguato Impianto Sportivo (e con ciò si intende la mancata disponibilità/presenza sul territorio comunale sede della Società Sportiva, di un Impianto Sportivo con le caratteristiche previste dai regolamenti della FIP e della LBA) o per poter svolgere azione promozionale in città capoluogo di regione o di provincia (e con ciò si intendono tutte quelle iniziative poste in essere dalla Società Sportiva al fine di promuovere la pallacanestro), deve presentare domanda al Presidente della LBA entro il 30 giugno **2025**, allegando:
- il verbale di Assemblea dei Soci che attesti la richiesta di trasferimento;
  - la dichiarazione del soggetto, ente proprietario o gestore dell'Impianto Sportivo che ne attesti la disponibilità per la Stagione Sportiva **2025/2026**;
  - la certificazione o verbale della Commissione di vigilanza attestante la capienza e l'agibilità dell'Impianto Sportivo in conformità alle vigenti norme di legge;
  - tutta la documentazione di cui al precedente punto 2, lettere a), b) e c);**
  - il nulla osta del Prefetto relativo ad un Impianto Sportivo ubicato nel territorio nazionale, nonché ogni altra documentazione utile.
  - Le certificazioni relative all'attrezzatura sportiva e al parquet in relazione a quanto richiesto dal Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il

- gioco della pallacanestro redatto dalla FIP;
- g) Le caratteristiche di cui ai successivi punti 4.1, 4.2, 4.3.

Spetterà al Presidente della LBA, verificata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità e valutata altresì se la domanda è comunque meritevole di attenzione e di interesse per il movimento cestistico, autorizzare il trasferimento di attività dando contemporaneamente comunicazione scritta alla FIP per la ratifica e, per conoscenza, alla CIS della FIP e alle altre Società Sportive. In caso di diniego della autorizzazione la Società Sportiva richiedente può inoltrare istanza di riesame entro 5 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea della LBA, la cui decisione è inappellabile. Salvo deroga, non potrà essere considerato nella disponibilità di una Società Sportiva un Impianto Sportivo utilizzato da altra Società Sportiva.

3.4 Il provvedimento di idoneità agonistica dell'Impianto Sportivo sarà rilasciato sulla base delle seguenti caratteristiche:

3.4.1 Caratteristiche degli Impianti Sportivi

In generale le caratteristiche degli Impianti Sportivi devono fare riferimento al Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP, per il livello gold.

3.4.1.1 Gli Impianti Sportivi devono avere i seguenti requisiti:

- a) impianto al coperto (indoor), non sono ammessi campi di gioco all'aperto.
- b) conformità alle vigenti prescrizioni in materia di pubblici spettacoli sportivi al coperto;
- c) omologazione per lo svolgimento di incontri di pallacanestro;
- d) capienza, attestata da apposita dichiarazione della Commissione di vigilanza, od organo pubblico competente, non inferiore a quella prescritta;
- e) impianto di riscaldamento e di condizionamento o ventilazione idonei allo scopo e comunque conformi alle norme vigenti;
- f) impianto di illuminazione in grado di consentire riprese televisive a colori secondo adeguati standard tecnici.

3.4.1.2 Gli Impianti Sportivi devono inoltre essere dotati dei seguenti spazi:

- a) per gli impianti Sportivi di nuova costruzione o di recente ristrutturazione quattro spogliatoi separati per gli atleti secondo il seguente standard: 8 docce, 2 WC, 4 lavabi, 1 macchina del ghiaccio, 1 lettino, 1 lavagna, fornitura sufficiente di acqua naturale; per gli Impianti Sportivi datati nel tempo si ritiene

sufficiente la dotazione di due spogliatoi per atleti con la dotazione standard;

- b) per gli impianti Sportivi di nuova costruzione o di recente ristrutturazione, tre spogliatoi separati muniti di tutti i servizi igienici, destinati agli arbitri ed agli ufficiali di campo, distinti da quelli degli atleti. Per gli Impianti Sportivi datati nel tempo si ritengono sufficienti due spogliatoi;
- c) un locale per i controlli antidoping dotato di anticamera e comprendente un WC, un lavabo ed una doccia;
- d) un locale appositamente destinato al primo soccorso di tesserati iscritti a referto dotato di un ulteriore ambiente separato con lavabo e WC e posto di primo soccorso del pubblico. Posizionato in modo da essere fruibile da ogni settore dell'Impianti Sportivi.

In caso di difformità riscontrate negli spazi di cui al presente articolo 4.1.2, la C.I.S. assegnerà alla Società Sportiva un termine, anche successivo alla assegnazione delle Licenze, entro il quale sanare dette difformità.

### 3.4.2 Caratteristiche del campo, delle attrezzature e delle dotazioni

3.4.2.1 Il campo di gioco deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Campo di gioco o rettangolo di gioco di dimensioni metri 28x15, delimitato da linee di colore preferibilmente bianco della larghezza di centimetri 5. Nell'ambito del rettangolo di gioco non possono esistere linee dello stesso colore che non siano quelle che delimitano le zone del campo di pallacanestro. L'area dei 3 secondi deve essere colorata, all'interno delle linee di delimitazione, con tinteggiatura in contrasto con il colore del resto del pavimento di gioco;
- b) i basamenti a terra destinati al sostegno dei canestri, devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 2 dal margine esterno della riga di fondo campo del rettangolo di gioco;
- c) area libera sull'intero perimetro del campo di gioco, per una ulteriore larghezza di almeno metri 2;
- d) area destinata alle panchine delle squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, deve essere collocata all'esterno della predetta area libera.

3.4.2.2 La pavimentazione del campo di gioco deve risultare in parquet; non sono consentite pavimentazioni in parquet incollate direttamente sul massetto di sottofondo. Le caratteristiche della pavimentazione devono rispondere alle caratteristiche di funzionalità e uniformità di cui al Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP.

3.4.2.3 Deve essere garantita la costante presenza di almeno quattro addetti alla manovra degli spazzoloni per l'asciugatura del campo di gioco. Del loro comportamento risponde il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.

3.4.2.4 I canestri o unità di sostegno devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Devono possedere i requisiti di funzionalità e sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1270/2006;
- b) collocazione al di fuori del rettangolo di giuoco, a distanza non inferiore a metri 2 dal bordo esterno delle linee di fondo campo. Tale distanza deve essere rispettata su tutto il perimetro del traliccio stesso;
- c) colore vivace e chiaramente visibile dai giocatori;
- d) adeguata imbottitura per prevenire eventuali infortuni;
- e) adeguato ancoraggio per ridurre al minimo le oscillazioni e l'eventuale ribaltamento.

3.4.2.5 I tabelloni dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) In vetro antiriflessi in cristallo stratificato temperato a norma UNI EN 12150/2019;
- b) i bordi e gli angoli inferiori devono essere adeguatamente protetti con imbottiture di cui alla norma UNI 11739/2019 al fine di prevenire eventuali infortuni. Lo spessore di tale materiale non rientra nel calcolo della distanza da terra dello specchio stabilita dal Regolamento tecnico federale;
- c) apparecchiatura luminosa denominata "*contorno luminoso di stop*" da fissarsi nella parte retrostante del cristallo oltre al dispositivo luminoso denominata "*stop lamp*" che dovrà essere presente negli apparecchi dei "24";
- d) superficie rivolta verso il campo levigata, con le linee previste dall'articolo 8 del Regolamento tecnico marcate in colore bianco;
- e) dimensioni e distanza dal campo previste dal Regolamento tecnico.

3.4.2.6 Gli anelli dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Costituiti in acciaio pieno;
- b) colore RAL 2004;
- c) sistema di snodo che consenta un'inclinazione rispetto al terreno tale da ammortizzare adeguatamente gli effetti degli urti durante le azioni di giuoco;
- d) sistema di snodo inaccessibile dall'esterno.

3.4.2.7 Sui tabelloni devono essere applicati gli adesivi dalla LBA e della FIP.

3.4.2.8 Il tavolo degli ufficiali di campo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) collocazione in corrispondenza della linea centrale del campo sul lato delle panchine;
- b) deve essere ricoperto di protezioni conformi alla norma UNI 11739/2019 sia sul lato verso il campo che lateralmente e non deve presentare spigoli vivi;
- c) dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno otto persone;
- d) dotazione di un microfono per comunicazioni dirette al pubblico;
- e) dotazione dei comandi di controllo delle attrezzature elettroniche (consolle);
- f) dotazione dell'apparecchiatura denominata "*Precision Time*";
- g) dotazione Time Machine (salvi eventuali sviluppi tecnologici);
- h) dotazione Instant Replay System.

3.4.2.9 I due tabelloni luminosi, collocati in posizioni opposte tra loro in modo da consentirne la migliore visibilità da parte del pubblico, devono contenere:

- a) cronometro luminoso digitale a numeri decrescenti;
- b) segnale acustico automatico di forte intensità per l'indicazione della fine di ciascun tempo;
- c) segnale luminoso di arresto del cronometro;
- d) indicazione dei numeri dei giocatori delle due squadre e dei relativi falli personali commessi e punti realizzati;
- e) indicazione dei falli di squadra;
- f) indicazione del nome delle due squadre.

3.4.2.10 I due tabelloni possono essere sostituiti da un blocco quadrangolare di segnalazione posto al di sopra del cerchio di centro campo, recante sui quattro lati le indicazioni di cui al precedente comma. In questo caso sono obbligatori i ripetitori da collocare a due angoli contrapposti del campo di gioco, con la indicazione del punteggio e del tempo generale.

3.4.2.11 Gli apparecchi luminosi per la segnalazione dei "*24 secondi*", collocati sopra i tralicci dei canestri, devono essere sincronizzati con le altre attrezzature elettroniche.

3.4.2.12 In ogni Impianto Sportivo devono essere inoltre disponibili le seguenti dotazioni ed attrezzature di riserva:

- a) Due tabelloni;
- b) due anelli completi di retina;
- c) due apparecchi per i "24 secondi";
- d) un tabellone manuale segnapunti.

3.4.2.13 In ogni Impianto Sportivo dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di quattro persone. I rilevatori dovranno avere inoltre una connessione internet attiva in modo permanente durante la gara, per trasmettere le statistiche in tempo reale sul sito Internet della LBA.

La postazione dei rilevatori statistici può essere prevista anche direttamente al tavolo degli Ufficiali di Campo.

I rilevatori dovranno utilizzare il programma di rilevazione ufficiale fornito e omologato dalla LBA.

Al termine di ogni quarto la squadra ospitata dovrà ricevere almeno 5 copie dello scout. Le statistiche finali e copia finale del referto ufficiale dovranno essere inviate alla LBA entro e non oltre 1 ora dalla fine dell'incontro. I rilevatori dovranno trovarsi sul campo presso la loro postazione almeno 120 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

In caso di servizio reputato inadeguato, la LBA potrà agire perché vengano adottate nei confronti della Società le opportune sanzioni anche di natura pecuniaria, nell'ipotesi di precedente disatteso richiamo.

Persistendo l'inadeguatezza del servizio, la LBA potrà incaricare un esperto che provvederà ad istruire lo staff dei rilevatori, onde consentire gli standard qualitativi richiesti, addebitando il relativo costo alla Società. Vano ogni precedente intervento, la LBA si riserva la facoltà di sostituire i rilevatori messi a disposizione dalla Società con altri di propria fiducia, con relativo onere economico a carico della Società Sportiva.

3.4.2.14 In ogni Impianto Sportivo deve essere prevista una linea Wi-Fi al tavolo degli Ufficiali di Campo e nel loro spogliatoio di potenza sufficiente per permettere la realizzazione del referto elettronico. Lo spogliatoio degli Ufficiali di Campo deve essere inoltre provvisto di una stampante per la stampa dello stesso referto elettronico, se previsto.

3.4.2.15 L'Impianto Sportivo dovrà in ogni caso essere conforme alle prescrizioni previste dal Regolamento Commerciale della LBA.

### 3.5 Separazioni e protezioni



- 3.5.1 Le Società Sportive devono garantire l'adeguata separazione tra il campo di gioco e l'area destinata al pubblico, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di norme vigenti in materia e imposizioni o richieste delle competenti autorità.
- 3.5.2 L'ingresso al campo destinato alle squadre, agli arbitri ed agli ufficiali di campo deve essere completamente protetto contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico.
- 3.5.3 Per garantire il corretto svolgimento delle gare e per salvaguardare la sicurezza di atleti e staff delle squadre ospiti, al fine di prevenire ed evitare situazioni di disagio, le panchine delle squadre, il tavolo degli ufficiali di campo e la zona riservata ai dirigenti devono essere protette da una struttura tamponata con materiale trasparente. Qualora la squadra ospitante decidesse di non prevedere tale protezione, se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è uguale o superiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 3 addetti alla sicurezza; se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è invece inferiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 5 addetti alla sicurezza.
- 3.5.4 Le piazzole per l'impianto delle telecamere devono parimenti essere opportunamente protette e devono essere individuate all'inizio della Stagione Sportiva 2025/2026 in modo da non intralciare il personale di servizio e per non togliere la visuale al pubblico pagante.

### 3.6 Capienza minima degli Impianti Sportivi

La capienza minima dell'Impianto Sportivo è di 3.500 spettatori. La capienza viene determinata dal numero dei posti a sedere illustrati nel verbale della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

---

**Sezione 4****CRITERI SPORTIVI**

---

4.1 Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono entro il termine del **31 maggio 2025** depositare, nel Cloud federale, dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società Sportiva (secondo quanto previsto all'**Allegato 17**) nella quale si obbliga:

- a) a partecipare ai due massimi campionati giovanili Eccellenza, con proprie squadre giovanili e non di altre Società satellite;
- b) a tesserare tecnici in possesso delle qualifiche e con le modalità di tesseramento specificate nelle DOA e nel regolamento CNA;
- c) a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani giocatori, impegnandosi a far sì che tutti i giovani siano seguiti nel loro percorso scolastico, educativo e formativo attraverso programmi tecnici e servizi dedicati e figure professionali che quotidianamente devono seguire la crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti nelle attività sportiva della Società Sportiva;
- d) a far sì che, all'inizio della Stagione Sportiva **2025/2026**, il capo allenatore, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva partecipino ad un primo incontro organizzato dalla FIP con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari e a far sì che partecipino nei successivi incontri, sempre nel corso della Stagione Sportiva **2025/2026**, uno degli allenatori, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva;
- e) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, ad eventuali appuntamenti, incontri, giornate, organizzati dalla FIP o dalla LBA secondo i programmi e le modalità, in tema di razzismo, match fixing, inclusione, etc.;
- f) a far sì che partecipi un medico tesserato ad almeno due incontri organizzati dalla LBA sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
- g) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIP o dalla LBA secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti Sportivi.

## Sezione 5

### CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DI BASE

1. **5.1** Ai fini della concessione della Licenza Nazionale, ciascuna Società Sportiva deve allegare, al momento della presentazione della domanda di concessione della Licenza Nazionale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante (secondo quanto previsto all'**Allegato 18**), in forza della quale si impegna a depositare presso la FIP, entro il termine di inizio del Campionato e per tutta la durata dello stesso, le dichiarazioni e la documentazione prevista nel Regolamento CNA relative ai tesseramenti per la stessa Stagione Sportiva **2025/2026**, con conseguente deposito di tutti i relativi contratti, delle seguenti figure:

- a) il capo allenatore della prima squadra;
- b) il primo e il secondo assistente allenatore della prima squadra. Il secondo assistente allenatore non può coincidere col Responsabile del settore giovanile;
- c) il Responsabile del settore giovanile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del settore giovanile della Società Sportiva deve essere inquadrato come allenatore della Società Sportiva. Laddove non ricopra l'incarico di Capo allenatore di cui al punto che segue, il Responsabile del settore giovanile dovrà in ogni caso avere i requisiti previsti per il tesseramento come allenatore e partecipare a 14 partite dei due massimi Campionati giovanili di eccellenza per ciascuna Stagione Sportiva;
- d) i due allenatori – di cui uno potrà essere il Responsabile del settore giovanile della Società Sportiva di cui al punto che precede - che copriranno il ruolo di Capo allenatore delle squadre partecipanti ai due massimi Campionati giovanili di eccellenza;
- e) il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali;
- f) almeno un Preparatore Fisico ed un Fisioterapista (o Massofisioterapista) della prima squadra, un Preparatore Fisico ed un Fisioterapista (o Massofisioterapista) del settore giovanile.

Restano fermi gli obblighi di deposito dei contratti nei termini e per gli effetti **della L. 91/1981 (e in seguito dal del d.lgs. 36/2021)** e del Regolamento Esecutivo Settore Professionisti.

5.2 Ai fini della concessione della Licenza Nazionale, ciascuna Società Sportiva deve inviare entro il termine di presentazione della domanda anche la scheda informativa (**Allegato 2**) per ciascun ruolo, riguardante:

- a) **il Dirigente Responsabile della Gestione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Tale

- dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale, ma non del direttore sportivo;
- b) **il Direttore Sportivo (o General Manager)** della Società Sportiva, quale iscritto al relativo Elenco Speciale in vigenza di accordo collettivo di categoria, ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società Sportiva nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
  - c) **il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale, purché abbia le stesse qualifiche sopra richieste;
  - d) **il Responsabile della comunicazione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, anche solo come pubblicista; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media e in tema di contenuti digitali e dei social network;
  - e) **il Responsabile Marketing/Commerciale** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
  - f) **il Delegato per la gestione dell'evento**, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso in base alla normativa vigente. La figura può essere acquisita in *outsourcing* e può coincidere con il responsabile per la sicurezza;
  - g) **il Team Manager (o Dirigente accompagnatore)** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
  - h) **il Ticketing Manager** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, che abbia anche capacità per la gestione del CRM.

Restano fermi gli obblighi di deposito dei contratti nei termini e per gli effetti della **L. 91/1981 (e in seguito dal del d.lgs. 36/2021)** e del Regolamento Esecutivo Settore Professionisti.

5.3 La Società Sportiva che richiede la Licenza Nazionale deve depositare l'organigramma della stessa Società Sportiva e un programma che contempli almeno i seguenti aspetti:

- a) obiettivi del settore giovanile;
- b) organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- c) personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- d) infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per

- l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- e) risorse finanziarie investite;
- f) programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alle frodi sportive nel basket, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai giocatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile.

5.4 Le figure del Dirigente Responsabile della Gestione, del Direttore Sportivo, del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e del Responsabile Marketing/Commerciale e le altre figure sopra specificate al punto 1 devono prendere parte a corsi di formazione manageriale secondo limiti e modalità stabiliti annualmente dall'Assemblea di LBA.

---

**CAPITOLO B**

**IL PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE.**

---

## Sezione 6

### DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA NAZIONALE: I DOCUMENTI DA ALLEGARE

6.1 La Società Sportiva, in possesso dei requisiti richiesti dal Manuale e nel rispetto dei criteri indicati nel precedente Capitolo A, deve presentare alla FIP, entro il **31 maggio 2025**, la domanda di concessione della Licenza Nazionale corredata dalla seguente documentazione.

6.2 La domanda deve essere compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**Allegato 1** ed essere accompagnata dal deposito della seguente documentazione relativa a:

- 6.2.1 Budget;
- 6.2.2 Indici;
- 6.2.3 Bilancio;
- 6.2.4 Stipendi e contributi;
- 6.2.5 Altri debiti verso Erario ed INPS;
- 6.2.6 Impianto sportivo;
- 6.2.7 Impegni sportivi.

#### 6.2.1 BUDGET

6.2.1.1 Budget di cassa attestante la copertura finanziaria della Stagione Sportiva **2025/2026** compilato obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**Allegato 3**.

6.2.1.2 Copia dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti per la Stagione Sportiva **2025/2026**, attestanti un importo minimo di Euro 750.000,00 ed inseriti nella medesima voce del modello di cui all'**Allegato 3**. Si precisa che il mancato deposito dei documenti comporterà l'automatica rettifica da parte della Com.Te.C. degli importi inseriti nel budget di cassa con automatica richiesta di integrazione di fideiussione. In caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di Euro 750.000,00, la Società Sportiva potrà sanare l'eventuale carenza presentando una fideiussione integrativa a quella già prevista dalla LBA (Euro 250.000,00) per un importo pari al 50% dell'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C. Tale fideiussione integrativa dovrà essere depositata sempre presso la LBA entro il termine perentorio previsto alla **Sezione 7, articolo 7.5** e potrà essere restituita dalla LBA solo nel caso in cui la Società Sportiva depositi nuovi contratti di pubblicità e sponsorizzazione pari all'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C.

6.2.1.3 Verbale di assemblea dei Soci o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'**Allegato 4**, dal quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'approvazione del Budget Finanziario

presentato ai fini della domanda. Con riferimento alla dichiarazione di impegno attestante adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario, a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del 30 giugno 2026, la Società Sportiva potrà depositare idonea attestazione così come specificato nell'Allegato 5 o inserire tale dichiarazione nell'apposito verbale dei Soci così come indicato nell'Allegato 4.

## 6.2.2 INDICI

6.2.2.1 Prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R riferiti alla data del 31 marzo 2025, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 6 e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui i criteri economico-finanziari di cui alla Sezione 1 (rapporto Ricavi/Indebitamento, rapporto Attivo circolante/Passivo circolante e Costo del Lavoro/valore della Produzione), l'eventuale carenza patrimoniale dovrà essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- c) nella forma dell'aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società Sportiva. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 cod. civ.

## 6.2.3 BILANCIO

6.2.3.1 Situazione intermedia patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2025 redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 7, corredato di:

- a) Situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.
- b) Relazione (*limited review*) rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione Legale sulla situazione intermedia al 31/03/2025.

6.2.3.2 Attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Collegio Sindacale che alla data del 31 marzo 2025 non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 cod. civ., come meglio specificato all'Allegato 8. In caso contrario la Società Sportiva dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di



legge da tenersi entro il termine del 30 giugno successivo. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società Sportiva, entro la data perentoria dell' 11 luglio 2025.

6.2.3.3 L'eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al **punto precedente 6.2.3.2**, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

6.2.3.4 Ove non sia stato depositato in precedenza copia del bilancio chiuso al 30 giugno 2023, se l'esercizio coincide con la stagione sportiva, o al 31 dicembre 2022 se l'esercizio chiude con l'anno solare. Accompagnati dalle ricevute rilasciate dalla CCIAA competente di avvenuto deposito.

#### 6.2.4 STIPENDI E CONTRIBUTI

6.2.4.1 Prospetto attestante l'avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRPEF così come da prospetto riconciliativo di cui all'**Allegato 9 e 10** riferito fino al mese di aprile della Stagione Sportiva 2024/2025, corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.

6.2.4.2 Dichiarazioni liberatorie, compresi cedolini paga, sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'**Allegato 11**. E così, in relazione:

- a) agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti depositati presso la LBA in conformità con quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi, fino alla mensilità di aprile 2025 compresa, della Stagione sportiva 2024/2025;
- b) ai compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di aprile della Stagione Sportiva 2024/2025, in forza di accordi, depositati presso la LBA, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico;

6.2.4.3 Autodichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato della revisione di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di atleti e allenatori prima squadra, Medico Responsabile Sanitario, Fisioterapista prima squadra, Preparatori atletici prima squadra, Dirigente Responsabile della Gestione, Direttore Sportivo, Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabile della comunicazione, Responsabile Marketing/Commerciale, Delegato per la gestione dell'evento, Responsabile del settore giovanile, Team Manager, Ticketing Manager. Compreso IRPEF, INPS e Fondo Fine Carriera, fino a tutto

il mese di aprile 2024 della Stagione Sportiva 2024/2025, come da Allegato 12.

6.2.4.4 Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante di aver depositato copia dei contratti di cui alla Sezione 1, articolo 1.5. di cui all'Allegato 13.

6.2.4.5 Lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del 30 giugno 2026 di cui all'Allegato 5.

6.2.4.6 Dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP di cui all'Allegato 14.

#### **6.2.5 ALTRI DEBITI VERSO ERARIO ED INPS**

6.2.5.1 La Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di IVA, allegato ed IRAP fino al 31 dicembre 2023 meglio descritta all'Allegato 15.

6.2.5.2 La Certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti.

6.2.5.3 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) in corso di validità ad una data non inferiore al 31 maggio 2025.

6.2.5.4 In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di rateazione con l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e/o Agenzia delle Entrate/Riscossione le Società devono depositare i medesimi atti di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, ed assolvere al pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le Società devono depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse.

#### **6.2.6 IMPIANTO SPORTIVO**

6.2.6.1 La documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in concessione dell'Impianto Sportivo, nonché le licenze e le risultanze di cui alla Sezione 3 del Manuale, deve essere inviata anche alla CIS della FIP.

#### **6.2.7 IMPEGNI SPORTIVI**

6.2.7.1 La dichiarazione del legale rappresentante della Società Sportiva che attesti gli impegni sportivi di cui alla Sezione 5 del Manuale.

6.2.7.2 La dichiarazione in forza del quale la Società Sportiva si impegna a depositare i tesseramenti delle figure specificate nella Sezione 5.

## Sezione 7

### PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE LICENZE NAZIONALI DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 7.1. Il Manuale può essere modificato mediante delibera assunta dal Consiglio federale della FIP, su indicazioni e richieste di modifica della Com.Te.C. e della LBA che devono pervenire alla Segreteria Generale della FIP e alla Com.Te.C. entro il 31 marzo 2025. La delibera di approvazione delle modifiche e del Manuale deve essere assunta inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2025. Le Società Sportive che richiedono la concessione della Licenza Nazionale, con eccezione delle neo promosse, devono depositare nel Cloud federale la domanda allegando tutta la documentazione entro il termine del 31 maggio 2025.
- 7.2. Le Società neo promosse devono inviare la domanda entro il termine perentorio di 7 giorni dall'omologazione della gara che ha sancito la promozione al Campionato Professionistico.
- 7.3. Entro il termine perentorio del 22 giugno devono inviare altresì tutta la documentazione da allegare alla domanda depositando i relativi documenti nel Cloud federale.
- 7.4. La documentazione depositata sul cloud federale in allegato alla domanda sarà oggetto di verifica:
- dalla Com.Te.C. relativamente ai controlli sui criteri e parametri economico-finanziari previsti dal Manuale (Sezione 1 ad eccezione dell'articolo 1.3; Sezione 2; Sezione 6 ad eccezione degli articoli 6.2.6 e 6.2.7);
  - dalla LBA relativamente ai controlli sui criteri legali e sportivi previsti nel Manuale, ivi incluse le modalità di rilascio della fideiussione (Sezione 1, articolo 1.2; Sezione 4; Sezione 5; Sezione 6, articolo 6.2.7);
  - dalla CIS della FIP relativamente ai controlli sui criteri infrastrutturali previsti dal Manuale (Sezione 3; Sezione 6, articolo 6.2.6).

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali del presente manuale per quanto di competenza della Com.Te.C., verranno informate **entro il termine del 7 luglio 2025**, anche tramite spesmail o posta certificata dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato professionistico 2025/2026.

Le Società Sportive a fronte di tali comunicazioni potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 11 luglio 2025**, depositando presso il cloud federale idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini

della concessione della Licenza Nazionale.

- 7.5** La LBA invia alle Società Sportive le sue eventuali osservazioni, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio dell' 11 luglio **2025**, **provvedere alle integrazioni e sanatorie richieste**. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza.
- 7.6.** La CIS della FIP invia alle Società Sportive le sue eventuali osservazioni, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio del 11 luglio **2025** **provvedere alle integrazioni e sanatorie richieste**. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza Nazionale.
- 7.7.** Entro il **15 luglio 2025**, la Com.Te.C., la LBA e la CIS per quanto di loro competenza trasmettono alla Segreteria della FIP il proprio parere contenente l'elenco delle Società Sportive che hanno adempiuto, e non, al rispetto delle condizioni e degli obblighi documentali previsti nel presente Manuale e nel Regolamento LBA specificandone i motivi che non rendono i possibili la permanenza o l'ammissione al prossimo Campionato **2025/2026**. La LBA comunicherà altresì alla FIP l'elenco delle Società Sportive che non hanno adempiuto a quanto previsto nel Regolamento Esecutivo della LBA specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla LBA (in particolare il mancato rispetto di quanto previsto alla **Sezione 1, articolo 1.2, lettere a), b), c), d), e) e f)**.
- 7.8.** Entro il **20 luglio 2025**, il Consiglio federale, delibera la concessione o il diniego della Licenza Nazionale alle singole Società Sportive.
- 7.9.** Tutti i termini previsti dal Manuale per la concessione della Licenza Nazionale devono considerarsi perentori soltanto se sono specificamente indicati come tali.

---

**Sezione 8****RICORSO AVVERSO ALLA MANCATA CONCESSIONE DELLA LICENZA NAZIONALE**

---

- 8.1. Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della Società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal *“Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”*.  
Analogia impugnativa è ammessa avverso tutti i provvedimenti concernenti la permanenza nel campionato professionistico.
- 8.2 I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.
- 8.3 Le Società Sportive, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della delibera di ammissione e del Manuale, possono essere ammesse ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

---

**CAPITOLO C**

**OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DELLE LICENZE NAZIONALI PROFESSIONISTI.**

---

## Sezione 9

### OBBLIGHI A CARICO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE CHE HANNO CONSEGUITO LA LICENZA NAZIONALE PROFESSIONISTI

- 9.1 Le Società Sportive che hanno ottenuto la Licenza Nazionale **Professionisti**, oltre agli obblighi ed ai doveri posti a carico di tutte le Società sportive affiliate, devono:
- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIP e della LBA, dei loro organi e degli eventuali collegi arbitrali, nonché tutti gli obblighi derivanti dall'affiliazione alla FIP e dall'associazione nella LBA, tutti gli obblighi assunti nei confronti delle altre Società Sportive associate alla LBA, dei propri tesserati e degli sportivi in generale e, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la FIP, la LBA e terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
  - b) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, tesserati, collaboratori o dipendenti che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla LBA, alle competizioni o ad altre Società Sportive associate, adoperandosi per evitare qualsiasi comportamento di propri sostenitori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla LBA, alle competizioni o alle altre Società Sportive associate;
  - c) sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte dalla Com.Te.C., dalla LBA e dalla CIS della FIP, prestando comunque leale collaborazione con le stesse e i loro incaricati;
  - d) comunicare alla Com.Te.C. e alla LBA entro trenta giorni dalla loro conoscenza:
    - ogni modifica statutaria;
    - la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
    - la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti della FIP;
    - qualsiasi atto inter vivos di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della Società Sportiva associata;
    - qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
    - qualsiasi controversia della Società Sportiva con terzi, che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della Società Sportiva stessa;
    - nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale.
  - i) depositare tutti i contratti di cui alla **Sezione 1, articolo 1.5, nonché Sezione 5, articolo 1**, sottoscritti successivamente al 30 giugno **2025** per il corso di tutta la Stagione Sportiva **2025/2026** entro **7 (sette)** giorni dalla loro sottoscrizione;
  - j) di dare accesso alla LBA alle proprie library di immagini ovvero di autorizzare la LBA ad utilizzare le library, proprie e delle Società Sportive, ai fini della

conservazione delle immagini di archivio nelle library medesime, anche al fine di adempiere per la Stagione Sportiva 2025/2026 e le Stagioni Sportive successive alle obbligazioni da quest'ultima assunte con soggetti terzi.

- 9.3. In caso di escussione, anche parziale, di una o entrambe le fideiussioni di cui alla **Sezione 1 del capitolo A del presente Manuale**, dette fideiussione devono essere reintegrate entro il termine perentorio di venti giorni. Scaduto inutilmente il predetto termine e fino alla successiva reintegrazione, (i) la LBA tratterrà qualunque importo dovuto alla Società Sportiva, per qualsiasi titolo o ragione, fino alla concorrenza dell'importo non reintegrato e (ii) sarà inibita la possibilità di richiedere il tesseramento di nuovi atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti (anche con riferimento al mutamento di status di atleti e allenatori già tesserati).



**Sezione 10****ULTERIORI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. I CONTROLLI PERIODICI DELLA COM.TE.C. E DELLA LBA NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA**

10.1. Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C.:

- a) entro l'inizio del Campionato le dichiarazioni e la documentazione relativa ai tesseramenti nonché i contratti delle figure specificate alla Sezione 5. Restano fermi gli obblighi di deposito dei contratti nei termini e per gli effetti ~~della l. 91/1981 (e in seguito dal~~ del d.lgs. 36/2021) e del Regolamento Esecutivo Settore Professionisti;
- b) entro il 30 settembre 2025, l'eventuale dichiarazione della Società Sportiva neopromossa di adeguamento al modello 231;
- c) tutti i contratti di tesseramento, inclusi quelli di immagine di cui alla Sezione 1. Tali contratti vanno inviati comunque anche alla LBA.

10.2 Entro il 30 settembre successivo la LBA deve comunicare alla Com.Te.C. l'esito della ricezione delle autodichiarazioni previste dal Regolamento Esecutivo LBA in merito all'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze relative ai diritti di immagine di giocatori e allenatori tesserati riferite per competenza ai mesi di maggio e giugno 2025.

10.3 La contabilità deve essere tenuta dalle Società Sportive in osservanza delle norme di legge, utilizzando un piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario e il rispetto del budget di cui alla **Sezione 6**.

10.4. Quanto al bilancio di esercizio, le Società Sportive, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente:

- a. alla relazione sulla gestione;
- b. alla relazione del collegio sindacale;
- c. alla relazione contenente il giudizio del Revisore legale, nel caso in cui quest'ultimo sia previsto;
- d. al verbale di approvazione;
- e. alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile.

Tali obblighi si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente

approvato. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

10.5. Quanto al bilancio e alla Relazione semestrale, le Società Sportive, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del Revisore legale, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. A tali fini, le note esplicative ed integrative devono:

- a. contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
- b. consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- c. indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

10.6. Quanto al Rapporto Ricavi/Indebitamento (prospetto "RI"): le Società Sportive, nei termini previsti nei precedenti articoli 10.4 e 10.5, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data del 31 dicembre e del 31 marzo successivo, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto ai successivi paragrafi della presente norma.

- Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:
  - a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
  - b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e Società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
  - c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.

- L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "*Disponibilità liquide*" e "*Altri titoli*". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in Società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva.
- Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra Società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con Società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata dal Revisore legale.

10.7 Quanto all'Indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, esso va calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla FIP:

- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti- settore specifico e Crediti verso altri;

- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

10.8 Quanto all'Indicatore del Costo del lavoro Allargato, esso va calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati:

- a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei giocatori e delle quote di ammortamento relative ai costi del settore giovanile già capitalizzati, i costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'immagine, scouting e agenti;
- b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni giocatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione giocatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dalle situazioni intermedie, mentre i Ricavi sono desunti dai valori scaturiti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvati.

10.9 Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui agli **articoli 10.6, 10.7 e 10.8** contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrali approvati. Le sole Società Sportive neopromosse in Serie A sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della Stagione Sportiva **2024/2025** (in cui la Società militava nel Campionato di Serie A2). Se alla data del 31 dicembre o al 30 giugno di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio, i predetti prospetti dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le Società Sportive devono far pervenire alla Com.Te.C.:

- a) i prospetti di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) i prospetti di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio del Revisore legale ("*limited review*").

I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della Società Sportiva o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal Revisore legale o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10.11 La misura dei coefficienti dei parametri di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi nei termini di cui al presente Manuale, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro la data di inizio del Campionato.

10.12 Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla Società.

10.13 Quanto al deposito attestazioni emolumenti, le Società Sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, secondo le modalità stabilite dalla FIP devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione comprensiva di liberatorie, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel bimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la LBA. In particolare:

- a) primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

- b) secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- c) terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- e) quinto bimestre e sesto bimestre: le Società Sportive devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini fissati dal presente Manuale, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile); sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

Entro i termini sopra indicati le Società dovranno depositare idonee liberatorie predisposte secondo le indicazioni rilasciate dalla FIP e debitamente sottoscritte dai giocatori ed allenatori tesserati.

In caso di contenzioso le Società Sportiva devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportiva al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società Sportiva esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.

10.14 Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- a) primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- b) secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- c) terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto

- bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
  - e) quinto bimestre e sesto bimestre: le Società Sportive devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini stabiliti dal presente Manuale, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile);
  - f) sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportive devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportive al momento dell'iscrizione al Campionato.

Le Società Sportive secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.

10.15 Quanto alla Verifica pagamenti Diritti immagine giocatori e allenatori ceduti a Società terze, le Società Sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze riconosciute a Società terze, anche di diritto estero, titolari di eventuali diritti appartenenti ai giocatori e allenatori. Il contratto o scrittura privata attestante l'eventuale acquisizione di eventuali diritti di proprietà del giocatore e dell'allenatore dovrà essere depositato presso la LBA e la FIP entro il termine di avvenuto tesseramento del giocatore e/o allenatore. La FIP può inoltre prevedere che il compenso da riconoscere alla eventuale Società terza già titolare di un qualsiasi diritto appartenente al giocatore e all'allenatore non ecceda una determinata percentuale del totale delle retribuzioni lorde risultanti dal contratto regolarmente depositato presso la LBA. Le Società Sportive

secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di avvenuto pagamento delle spettanze riconosciute a Società terze.

---

## Sezione 11

### PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

---

#### 11.1 COMPETENZA

L'applicazione delle sanzioni per le violazioni di cui ai successivi punti della presente Sezione sono di competenza del Consiglio Federale, si sensi dell'art. 32, comma 2 lettera gg dello Statuto federale.

#### 11.2 RITARDO

Il ritardo non superiore a sette giorni nel deposito nel Cloud federale, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui alla **Sezione 10, articoli 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8**, **comporta** la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva **sarà applicata** l'ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le Società Sportive. Il ritardo superiore a sette giorni **comporta l'applicazione** dell'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva **sarà applicata** l'ammenda nella misura massima sopra prevista.

#### 11.3 OMESSO DEPOSITO

L'omesso deposito nel Cloud federale, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui alla **Sezione 10, articoli 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8**, **comporta l'applicazione** dell'ammenda nella misura massima stabilita al **punto 11.2 primo cpv.** ed il divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo punto.

#### 11.4 MANCATO RISPETTO DEI PARAMETRI

In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità e/o del Rapporto del Costo del Lavoro Allargato nelle misure previste, riferiti alla data del 31 dicembre, la Com.Te.C. tramite spes, mail e/o con lettera raccomandata contesta alla Società Sportiva l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata da parte della Società Sportiva mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;



- c) nella forma dell'aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla Società Sportiva.

La mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C., comporterà per la Società Sportiva inadempiente l'applicazione dell'ammenda nella misura massima prevista al precedente punto 11.2 nonché la stessa Società non potrà provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nella Sezione 6 del presente Manuale.

#### 11.5 RITARDATO PAGAMENTO

- A) Alla Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.
- B) Alla Società Sportiva che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito ai mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di IRPEF e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi.

Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva 2025/2026; mentre per quelle commesse dal 1° marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva successiva 2026/2027.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla Società Sportiva interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla LBA.

#### 11.6 RIFIUTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI

Il rifiuto di ispezioni e controlli, ovvero il mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, comporta l'applicazione dietro segnalazione dalla Com.Te.C. della penalizzazione di punti in classifica da un minimo di 2 punti ad un massimo di 12 da scontarsi nel Campionato della Stagione Sportiva 2025/2026.

#### 11.7 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

Fermi i casi di esclusione dal Campionato previsti dai Regolamenti federali, è disposta l'esclusione immediata dal Campionato professionistico della Società Sportiva che, per le violazioni di cui ai precedenti punti, abbia accumulato la penalizzazione di almeno 12 punti.

L'esclusione è disposta anche se il Campionato è in corso di svolgimento.

#### 11.9 IMPUGNAZIONE

Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi della presente sezione del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale.

11.10 Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme della FIP.

---

**CAPITOLO D**  
**DEFINIZIONI E ALLEGATI.**

---

---

## Sezione 12

### DEFINIZIONI.

---

12. I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

**CIS della FIP:** è la Commissione Impianti Sportivi della Federazione.

**Cloud federale:** spazio virtuale della FIP dove, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy, la Società Sportiva, al cui Rappresentante Legale verranno affidate le chiavi di accesso, dovrà depositare tutti i documenti previsti nel Manuale ai fini del controllo e delle verifiche da parte della Com.Te.C., della LBA e della CIS della FIP.

**Com.Te.C.:** è la Commissione Tecnica di Controllo della FIP.

**FIP:** è la Federazione Italiana Pallacanestro.

**LBA:** è la Lega delle Società professionistiche di pallacanestro di Serie A.

**Licenza Nazionale:** è la licenza che viene rilasciata dalla FIP alla Società Sportiva che possiede i requisiti previsti dal Manuale per la partecipazione al Campionato di serie A.

**Manuale:** è il presente documento che contiene requisiti, modalità e termini per l'ottenimento della Licenza Nazionale.

**Impianto sportivo:** è dotato delle caratteristiche e le idoneità di cui alla Sezione 3, ove ciascuna Società Sportiva disputa le proprie partite casalinghe.

**Revisore legale:** è il revisore contabile o la Società di revisione, iscritto/a nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sia indipendente rispetto alle Società Sportive, che deve certificare il bilancio di cui alla Sezione 2 ovvero provvedere agli adempimenti di cui alla Sezione 10.

**Società Sportiva:** è ciascuna delle Società Sportiva che fa richiesta alla FIP per ottenere la Licenza Nazionale.

**Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

---

**Sezione 13****ALLEGATI.**

---

1. Domanda per ottenere la Licenza Nazionale;
2. scheda informativa figure professionali Società Sportive;
3. modello attestante il budget di Cassa per la Stagione Sportiva per cui si richiede la Licenza Nazionale;
4. verbale assemblea dei Soci o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, relativo al Budget Finanziario;
5. dichiarazione di impegno attestante adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario, a garanzia della continuità aziendale;
6. schema del prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R;
7. schema attestante la situazione patrimoniale ed economica;
8. attestazione del Legale rappresentante e Collegio Sindacale relativo all'assenza di condizioni previste dagli artt. 2447, 2482 ter e 2484 cod. civ.;
9. prospetto riconciliativo relativo alle dichiarazioni di avvenuto pagamento di emolumenti,
10. Prospetto riconciliativo Contributi INPS, ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Carriera;
11. schema di dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori, allenatori tesserati e lavoratori sportivi;
12. schema di dichiarazione di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso IRPEF ed INPS;
13. schema della dichiarazione di avvenuto pagamento di IVA, IRES ed IRAP;
14. schema della dichiarazione di avvenuto deposito dei contratti di cui alla Sezione 1, articolo 1.5;
15. schema della dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP;
- ~~16. elenco dei termini e degli adempimenti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale;~~
16. liberatoria Library;
17. schema di dichiarazione impegni sportivi;
18. schema di dichiarazione impegni deposito documentazione staff tecnico;
19. elenco dei termini e degli adempimenti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale;